

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

ANDREA BARENGHI

Seduta del 05/07/2023

### FATTO

Con ricorso del 5 aprile 2023, facendo seguito al reclamo presentato in data 23 febbraio 2023 e riscontrato negativamente dall'intermediario, la ricorrente rappresenta di essere intestataria per averli sottoscritti il 20 dicembre 1996 (con clausola pari facoltà di rimborso assieme alla propria madre oggi deceduta) n. 4 buoni fruttiferi emessi dall'intermediario convenuto (i primi tre per un controvalore pari a 1 milione di lire e l'ultimo per un controvalore pari a 500mila lire) e lamenta di aver ricevuto dall'intermediario in data 20 febbraio 2023 una liquidazione (anticipata al 27° anno solare dall'emissione) inferiore a quella dovuta, in quanto essa non si conformerebbe a quanto previsto a tergo del titolo stesso con particolare riferimento ai rendimenti promessi per il periodo successivo al ventunesimo anno e fino al trentesimo anno. In particolare, ad avviso della ricorrente, che si diffonde poi in ulteriori argomenti a sostegno delle sue pretese nelle note di replica, i timbri apposti all'atto della sottoscrizione nulla disponevano in ordine al periodo in questione, che deve ritenersi disciplinato in termini conformi all'indicazione a stampa, riferentesi al massimo tasso raggiunto nel periodo precedente e cioè dal 16° al 20° anno (pari al 9%, conformemente all'indicazione apposta a penna sul retro a modifica e integrazione del timbro recante i rendimenti). Chiede in definitiva di accertare il proprio diritto all'applicazione di tali rendimenti.

Nelle sue controdeduzioni del 16 maggio 2023, poi ulteriormente ribadite in sede di controreplica, l'intermediario rileva intanto l'incompetenza *ratione materiae* e l'inammissibilità *ratione temporis* del ricorso, trattandosi di materia inerente la raccolta del



risparmio e comunque di pattuizioni risalenti oltre i sei anni entro cui è racchiusa la competenza dell'Arbitro bancario e finanziario, mentre nel merito sottolinea la modificazione dei rendimenti indicati sul modello cartaceo utilizzato in ragione di un intervento regolamentare (d.m. 27 novembre 1996 istitutivo della nuova serie di buoni cui appartiene quella per cui è controversia, da cui discenderebbe l'applicabilità del tasso dello 0,5% in ragione di anno). La liquidazione del dovuto si è esattamente conformata a quanto previsto nel d.m. citato di talché il ricorso non può, ad avviso dell'intermediario, trovare accoglimento nel merito. Chiede in definitiva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso *ratione materiae* e la sua irricevibilità *ratione temporis*, e nel merito di rigettare tutte le domande siccome infondate.

## DIRITTO

L'intermediario eccepisce in via preliminare l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, in quanto si tratterebbe di prodotti di raccolta del risparmio, oggetto di disciplina speciale ed esclusi, quindi, dalla competenza dell'Arbitro ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia. Al riguardo occorre considerare, in conformità della costante giurisprudenza dei collegi, che l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis TUB, nonché la Sez. I, par. 4, delle *Disposizioni* della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", escludono le fattispecie il «collocamento di prodotti finanziari», che tuttavia non includono a loro volta «i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari» quanto «a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione» donde la conclusione secondo cui la disciplina si applica ai depositi, ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (v. in proposito, tra altre, Collegio di Torino, 8 luglio 2022, n. 10324; Collegio di coordinamento, 8 novembre 2013, n. 5673).

In secondo luogo, per soffermarsi ancora sulle eccezioni preliminari, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, in quanto si tratterebbe di giudicare di comportamenti risalenti nel tempo, fino alla stipulazione del contratto che si è concluso nel 1996, quindi ben oltre il limite di sei anni che è fissato per la cognizione delle controversie legittimamente sottoponibili all'Arbitro. Per quanto il fatto da giudicare risalga a una volontà contrattuale formatasi e manifestatasi nella sottoscrizione del titolo per cui è controversia, risalente al 1991, le indicazioni che ne scaturiscono attengono agli effetti del contratto e in particolare al comportamento delle parti nel darvi esecuzione. Per questo motivo la giurisprudenza dell'Arbitro ha costantemente ritenuto la sussistenza della propria competenza, rilevando a tal fine la data in cui è insorta la controversia (v. ancora *ex multis* Collegio di Torino, 8 luglio 2022, n. 10324; Collegio di coordinamento, 8 novembre 2013, n. 5673).

Nel merito, a fronte di una durata trentennale del buono, il rendimento applicabile dal ventunesimo al trentesimo anno è stabilito con scritta a stampa che non è stata modificata dall'apposizione del timbro riguardante il rendimento per il primo ventennio, apposto al modulo in conformità del decreto ministeriale del 1996, sopra citato (emanato, occorre rilevare, in data antecedente alla sottoscrizione da parte della ricorrente), di talché appare del tutto legittimo l'affidamento della parte ricorrente nella persistente produzione dei rendimenti originariamente previsti e ivi indicati per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come risulta dalla giurisprudenza di questo Arbitro, e anche recentemente ha avuto occasione di ribadire il Collegio di coordinamento (decisione del 3 aprile 2020, n. 6142), se pure non sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore del titolo alle condizioni economiche relative alla serie originaria per il periodo indicato nei timbri, vale a dire fino al ventesimo anno, deve invece riconoscersi il diritto all'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto sul retro del titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto ovviamente della ritenuta fiscale applicabile. Rilevante a tal fine appare la circostanza che il richiamato d.m. (art. 5) si è fatto carico di imporre l'obbligo, in caso di impiego di moduli preesistenti, di indicare i diversi rendimenti applicabili, il che nel caso di specie non risulta sia accaduto. Può quindi affermarsi che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore abbia a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, salva la possibilità di successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi. Orientamento ribadito anche di recente con riguardo ad una fattispecie concernente gli stessi buoni oggetto dell'odierno ricorso (v. Coll. Roma, 1° giugno 2022, n. 8521).

Ma se deve riconoscersi che le condizioni del contratto possano essere modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, è invece da escludere, secondo la costante giurisprudenza dell'Arbitro, che le condizioni alle quali l'intermediario si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono (v. ancora Collegio di coordinamento, 3 aprile 2020, n. 6142 e precedenti ivi citati; Collegio di Torino, 29 gennaio 2021, n. 2351).

Tali orientamenti interpretativi hanno ancora di recente, e nonostante il diverso indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass., ord. 3 gennaio 2023, n. 87), trovato conferma nelle decisioni dell'Arbitro, decisioni alle quali si intende qui dare continuità, sulla considerazione secondo cui la previsione normativa assumeva la funzione di esprimere correttamente e compiutamente il regime di rendimento del titolo e di tutelare, a fronte di un emittente professionale, l'affidamento del risparmiatore. La mancata apposizione di un timbro completo, rivolto a disciplinare anche il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, è quindi considerata nella giurisprudenza arbitrale una condotta contraria alla diligenza professionale dell'emittente e altresì idonea a ingenerare un falso affidamento in capo al sottoscrittore, dal momento che la prescrizione relativa al timbro era diretta proprio a rendere immediatamente evidente l'avvenuta variazione (v. ad es. Collegio di Torino, 14 marzo 2022, n. 4255).

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 8280 del 02 agosto 2023

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA